

Esente da imposta di

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

PROVINCIA DI RAVENNA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA E
L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI BAGNARA
DI ROMAGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE
PUBBLICO

L'anno **duemiladiciassette** , addì _____ del mese di
_____ in Bagnara di Romagna presso la residenza
municipale

fra

Il Comune di Bagnara di Romagna, in seguito denominato Ente
pubblico, p.iva/C.F. 00218780393, rappresentato dal Geom.
DANILO TONI nato a Solarolo il 24/12/1957, il quale agisce
nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto
rappresenta nella sua qualità di Responsabile Area tecnica, giusta
deliberazione di Consiglio comunale n. del e la
determinazione del Responsabile Area Tecnica n. del ,

e

L'Associazione che in seguito verrà chiamato per brevità
"ORGANIZZAZIONE", con sede in Bagnara di Romagna, via
n. , Codice fiscale , iscritta nel registro regionale del
volontariato in data con provvedimento provinciale n.
rappresentata dal Sig. nato a il , in qualità di legale
rappresentante dell'Organizzazione stessa,

Premesso:

Esente da imposta di

- che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

- che lo Statuto comunale, all'art.1 c.1 lett. e) prevede che il Comune di Bagnara di Romagna "svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 2 settembre 1996, n. 37, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE - L'Ente pubblico e l'Organizzazione cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di interesse pubblico, di rilievo sociale, civile e culturale, nei seguenti settori di attività:

a) attiva osservazione, cura ed esecuzione piccole manutenzioni nei giardini ed aree verdi comunali;

Esente da imposta di

b) custodia ed esecuzione piccole manutenzioni nei locali e spazi di proprietà comunale, quali cimitero, biblioteca, e simili;

c) custodia e sorveglianza degli alunni anteriormente all'inizio e successivamente al termine delle lezioni nelle aree adiacenti l'ingresso delle scuole comunali;

d) attiva osservazione, cura ed esecuzione piccole manutenzioni di monumenti ed edifici storici;

e) supporto ad attività culturali organizzate dal Comune;

f) attiva osservazione, cura delle attività che si svolgono nella sala culturale; complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza.

Art. 2 – SOCI VOLONTARI - L'Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 nel territorio, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. I responsabili Dell'Ente Pubblico e dell'Organizzazione predispongono il programma operativo attraverso incontri periodici; visite e sul posto. Per la prestazione delle attività convenzionate l'Organizzazione mette a disposizione, per volta, un numero massimo di volontari.

Art. 3 – TEMPI E MODALITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' - I tempi e le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere preventivamente concordati con i competenti Uffici del Comune, che si riservano di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni; altresì l'Organizzazione ottempererà alle disposizioni normative che l'Ente riterrà di emanare in conformità con la natura dell'associazione e in termini di volontariato. A tal fine l'Organizzazione presenterà ai competenti Uffici

Esente da imposta di

comunali una relazione annuale preventiva e consuntiva sulle attività in convenzione, illustrando in particolare gli specifici progetti sotto il profilo delle finalità perseguite e delle risorse necessarie.

L'Organizzazione assume l'impegno per una corretta utilizzazione delle attrezzature eventualmente assegnate, con particolare riferimento ad una custodia diligente dei beni ed agli obblighi prescritti dalla normativa sulla sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni formulate dall'ufficio tecnico del Comune.

Ogni inconveniente che dovesse verificarsi dovrà essere tempestivamente segnalato, nei casi rilevanti per iscritto, con dettagliata indicazione delle relative modalità e circostanze, dall'Organizzazione all'Amministrazione comunale, che si riserva di adottare i provvedimenti che si rendessero opportuni.

L'Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

A tal fine l'Organizzazione indica il presidente pro tempore, quale responsabile della gestione dei propri volontari che, nell'espletamento degli interventi citati, saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall'Ente. Il responsabile assicura lo svolgimento di tutti gli oneri previsti dalla presente convenzione, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi e di sicurezza.

Il responsabile della gestione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo

Esente da imposta di

cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. Analogamente verifica i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici; visite sul posto e colloqui con i fruitori.

Art 4 – ASSICURAZIONE VOLONTARI - L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la Compagnia di Assicurazione Agenzia di .

L'Organizzazione garantisce che i volontari impegnati nelle predette attività sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie al loro svolgimento.

Art. 5 – ATTREZZATURE E MEZZI - Le attrezzature ed i mezzi necessari allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1 sono messi a disposizione sia dall'Ente pubblico che dall'Organizzazione a seconda delle proprie disponibilità.

Art. 6 - RIMBORSO SPESE - L'Ente riconosce all'Organizzazione un rimborso spese, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 34/2002, relativamente alle attività di cui all'art. 1 punti b) e d) della presente convenzione per:
gli oneri diretti derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente art. 4, per la parte riguardante le attività in convenzione di cui sopra;

Esente da imposta di

le spese vive che i volontari impegnati nelle attività di cui trattasi dovranno sostenere direttamente.

L'Ente si impegna a rimborsare all'Organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti definiti dall'Amministrazione comunale a seguito di presentazione del preventivo di cui all'art. 3; l'Amministrazione si riserva in tale fase di valutare ogni aspetto legato alla gestione delle attività, con particolare riferimento ai costi e alla qualità del servizio.

La liquidazione avverrà su presentazione di apposita documentazione giustificativa. Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata.

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Organizzazione con scadenza bimestrale. L'Ente provvederà a rimborsare le spese entro gg. 60 dalla presentazione delle relative note.

Le parti danno atto su conforme dichiarazione del Presidente dell'Organizzazione che tale rimborso non è soggetto al regime I.V.A., ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22/10/1972 n. 633.

Art. 7 – CORSI AGGIORNAMENTO VOLONTARI - L'Ente pubblico si impegna, compatibilmente con le risorse di bilancio e della programmazione definita a livello di Unione, a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Organizzazione contraente.

Esente da imposta di

L'Organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 8 – VALIDITA' CONVENZIONE - La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza al 31/12/2018.

In base ai risultati conseguiti potrà essere rinnovata per un pari periodo.

L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9 - IMPOSTE - La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. 11/8/1991 n. 266; essa sarà registrata in caso d'uso ai sensi del n. 4, Parte seconda, della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

L'ASSOCIAZIONE

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

IL PRESIDENTE

(Toni geom. Danilo)

(Sig.)